

**Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di LUCCA ai sensi dell'art. 2, comma 2 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125.**

## INDICE

- Art. 1 – Principio generale di trasparenza
- Art. 2 – Oggetto
- Art. 3 – Obbligo di pubblicità
- Art. 4 – Limiti alla trasparenza
- Art. 5 – Accesso agli atti
- Art. 6 – Qualità delle informazioni
- Art. 7 – Dati aperti e riutilizzo
- Art. 8 – Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione
- Art. 9 – Accesso alle informazioni pubblicate nei siti
- Art. 10 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
- Art. 11 – Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione del Collegio
- Art. 12 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
- Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali
- Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- Art. 15 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
- Art. 16 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
- Art. 17 – Bandi di concorso
- Art. 18 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla distribuzione dei premi al personale
- Art. 19 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione ed il codice di comportamento
- Art. 20 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti di diritto privato controllati nonché delle partecipazioni in società di diritto privato
- Art. 21 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
- Art. 22 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
- Art. 23 – Obblighi di pubblicazione del bilancio di previsione e del rendiconto generale
- Art. 24 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
- Art. 25 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività del Collegio
- Art. 26 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
- Art. 27 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
- Art. 28 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 7-3-2005, n. 82
- Art. 29 – Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e l'integrità
- Art. 30 – Piano per la prevenzione della corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
- Art. 31 – Violazione degli obblighi di trasparenza
- Art. 32 – Norme transitorie e finali

## **Art. 1 – Principio generale di trasparenza**

1. Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Lucca (di seguito denominato “Collegio”), le relative articolazioni interne, nonché gli organismi e gli uffici da esso dipendenti, sono soggetti al principio generale di trasparenza di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, da intendersi come accessibilità, nel proprio sito internet istituzionale, delle informazioni concernenti la sua organizzazione e la sua attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo, sul perseguimento delle funzioni istituzionali ad esso attribuite e sull’utilizzo delle risorse.

2. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.

## **Art. 2 – Oggetto**

1. Le disposizioni del presente Regolamento stabiliscono gli obblighi e le modalità di attuazione del principio generale di trasparenza di cui all’articolo 1 gravanti sul Collegio.

## **Art. 3 – Obbligo di pubblicità**

1. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte del Collegio in conformità al presente Regolamento sono accessibili ai sensi del principio generale di trasparenza di cui all’articolo 1

2. Alla pubblicazione delle informazioni, dei dati e dei documenti concernenti l’organizzazione e le attività del Collegio sul proprio sito internet istituzionale corrisponde il diritto di accedere alla predetta area agli stessi direttamente e immediatamente.

## **Art. 4 – Limiti alla trasparenza**

1. L’assolvimento agli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera *d* ed *e* del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, implica la possibilità di divulgare i dati medesimi all’intera Categoria professionale dei Geometri attraverso siti istituzionali, nonché il relativo trattamento secondo modalità che ne consentano l’indicizzazione e la rintracciabilità

tramite i motori di ricerca web e il riutilizzo, sempre nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. Nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati personali sul sito internet in attuazione del presente Regolamento, è finalizzata all'attuazione del principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico.

3. Il Collegio nel rispetto dei limiti e delle condizioni espressamente previsti dalla legge e garantendo l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, può disporre la pubblicazione nel proprio sito Internet istituzionale di dati, informazioni e documenti rispetto ai quali non sussiste un obbligo di pubblicazione ai sensi del presente Regolamento o di specifiche previsioni di legge.

4. Nei casi in cui il presente Regolamento o specifiche disposizioni di legge prevedano la pubblicazione obbligatoria di atti o documenti, il Collegio provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, qualora si tratti di dati sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza perseguite mediante l'obbligo di pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica sono rese accessibili dal Collegio.

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche, di tutti i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale e europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati sensibili di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

## **Art. 5 – Accesso agli atti**

1. L'obbligo previsto dal presente Regolamento in capo al Collegio di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241.

## **Art. 6 – Qualità delle informazioni**

1. Il Collegio garantisce la qualità delle informazioni pubblicate nel proprio sito internet istituzionale, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità, a norma del presente Regolamento.

2. L'esigenza di assicurare l'adeguata qualità delle informazioni pubblicate non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

## **Art. 7 – Dati aperti e riutilizzo**

1. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso agli atti di cui all'art 5 sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità

## **Art. 8 – Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione**

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente Regolamento sono pubblicati tempestivamente nel sito internet istituzionale del Collegio.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione ai sensi del presente Regolamento sono pubblicati e mantenuti aggiornati.

3. Le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte del Collegio sono resi disponibili per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° giorno dell'anno successivo a quello di decorrenza dell'obbligo di pubblicazione e, in ogni caso, per tutto il tempo in cui risultino produttivi di effetti giuridici, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati

## **Art. 9 – Accesso alle informazioni pubblicate nei siti**

1. Al fine di garantire la piena accessibilità delle informazioni, dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nell'area riservata del sito Internet istituzionale del Collegio è istituita un'apposita sezione denominata «**Amministrazione Trasparente**», al cui interno confluiscono le informazioni, i dati e i documenti pubblicati ai sensi del presente Regolamento. Il Collegio non può introdurre filtri o altre soluzioni tecniche volte a impedire di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

2. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3, le informazioni, i dati e i documenti sono comunque conservati e resi disponibili, ferme restando le garanzie di qualità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione Trasparente»  
I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima

della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

## **Art. 10 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale**

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Collegio pubblica in formato aperto sul sito Internet istituzionale i riferimenti, con i relativi link, alle normative di legge relative al proprio ordinamento professionale e che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati e liberamente consultabili e scaricabili i regolamenti emanati dal Collegio.

## **Art. 11 – Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione del Collegio**

1. Il Collegio pubblica e aggiorna, nel proprio sito internet istituzionale, le informazioni ed i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dei documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati concernenti:

- a) gli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione rispettive competenze;
- b) la dotazione organica, l'articolazione degli uffici;
- c) l'indicazione del recapito telefonico del Collegio e della casella di posta elettronica istituzionale, nonché della casella di posta elettronica certificata, contattabili per formulare richieste inerenti i compiti istituzionali del Collegio medesimo.

## **Art. 12 – Obblighi di pubblica degli organi di indirizzo politico**

1. Con riferimento ai componenti del Consiglio del Collegio titolari di incarichi di natura elettiva o comunque implicanti l'esercizio di poteri di indirizzo politico, il Collegio medesimo pubblica, nel proprio sito Internet istituzionale, le seguenti informazioni, dati e documenti:

- a) l'atto di insediamento, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato consiliare;
- b) il *curriculum vitae*;
- c) i compensi di qualunque natura connessi alla assunzione della carica
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati di diritto pubblico.

2. Il Collegio pubblica le informazioni, i dati e i documenti cui al comma 1 entro tre mesi dall'insediamento e per i tre anni successivi alla cessazione del mandato.

## **Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali**

1. Il Collegio pubblica e aggiorna nel proprio sito internet istituzionale, le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali o di responsabili di struttura, a qualsiasi titolo conferiti
  - a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
  - b) il *curriculum vitae*;
  - c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti pubblici o di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
  - d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza, collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. Il Collegio è tenuto a pubblicare i dati cui al comma 1 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi

## **Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato**

1. Il Collegio è tenuto a pubblicare nel proprio sito Internet istituzionale “Amministrazione Trasparente” il prospetto delle spese sostenute annualmente per il personale, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione.

## **Art. 15 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato**

1. Il Collegio, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’articolo 14, comma 1, pubblica annualmente nel proprio sito Internet istituzionale i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con l’indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Il Collegio pubblica annualmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

## **Art. 16 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici**

1. Il Collegio pubblica nel proprio sito Internet istituzionale l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

## **Art. 17 – Bandi di concorso**

1. Fermo restando l'assolvimento degli ulteriori obblighi di pubblicità legale, il Collegio pubblica nel proprio sito Internet istituzionale i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale.

2. Il Collegio pubblica e tiene costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

## **Art. 18 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla distribuzione dei premi al personale**

1. Il Collegio pubblica nel proprio sito Internet istituzionale i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi distribuiti al personale dirigenziale e non dirigenziale.

## **Art. 19 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione e il codice di comportamento**

1. Il Collegio pubblica nel proprio sito Internet istituzionale i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali che si applicano al Collegio medesimo, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

2. Il Collegio pubblica nel proprio sito Internet istituzionale i contratti integrativi stipulati.

3. Il Collegio pubblica nel proprio sito Internet istituzionale i Codice di Comportamento del personale.

## **Art. 20 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti**

## **diritto privato controllati**

1. Il Collegio, nel proprio sito Internet istituzionale, pubblica e aggiorna annualmente:
  - a) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore del Collegio o delle attività di servizio pubblico affidate;
  - b) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati (es. : Fondazioni, Centro Studi, ecc.) in controllo del Collegio medesimo, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore del Collegio medesimo o delle attività di servizio pubblico affidate;
  
2. Per ciascuno degli enti di cui al precedente comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione del Collegio, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio del Collegio, al numero dei rappresentanti del Collegio negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
  
3. Nell'area dedicata del sito Internet istituzionale del Collegio è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 12 e 13 del presente Regolamento.

## **Art. 21 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti Amministrativi**

1. Il Collegio pubblica e aggiorna annualmente sul proprio sito internet istituzionale, in distinte partizioni della sezione Amministrazione Trasparente, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e/o dai dirigenti, con particolare riferimento a provvedimenti finali, a rilevanza esterna, dei procedimenti di:
  - a) concessioni;
  - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
  - c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
  - d) accordi stipulati con soggetti privati o con altri enti e amministrazioni pubbliche.

## **Art. 22 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati**

1. Il Collegio pubblica nel proprio sito Internet istituzionale gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità cui la stessa amministrazione deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Il Collegio pubblica nel proprio sito Internet istituzionale il Regolamento per la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 e dell'art.26 del D.Lgs. n.33/2013, di importo superiore a mille euro.

3. La pubblicazione comprende necessariamente:

- a) il nome del soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;

4. Le informazioni di cui al precedente comma 3 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione e il trattamento.

## **Art. 23 – Obblighi di pubblicazione del bilancio del rendiconto generale**

1. Il Collegio pubblica nel proprio sito Internet istituzionale i dati relativi al proprio bilancio di previsione e al rendiconto generale di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, al fine di assicurarne l'accessibilità e comprensibilità.

## **Art. 24 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio**

1. Il Collegio pubblica nel proprio sito Internet istituzionale aggiornandole annualmente, le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione versati o percepiti.

## **Art. 25 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività del Collegio**

1. Il Collegio pubblica nel proprio sito Internet istituzionale le relazioni degli organi di controllo, se nominati, in forma sintetica.

## **Art. 26 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione**

1. Il Collegio pubblica nel proprio sito Internet istituzionale con cadenza annuale un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «Indicatore di tempestività dei pagamenti».

## **Art. 27 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.**

1. Il Collegio pubblica nel proprio sito Internet istituzionale i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza a rilevanza esterna. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il recapito telefonico del Collegio
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i *fac-simile* per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;
- e) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- f) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari.

## **Art. 28 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 7 2005, n. 82**

1. Il Collegio pubblica nel proprio sito Internet istituzionale e specifica nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni relative alle modalità di pagamento.

## **Art. 29 – Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza**

1. All'interno del Collegio è individuato il Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, di seguito "Il Responsabile" nella persona di un dipendente, oppure di un Consigliere, oppure del Collegio dei Revisori (o di un Revisore se unico). Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Regolamento, comunicando all'ufficio di appartenenza del soggetto incaricato dell'espletamento degli obblighi anzidetti eventuali omissioni o ritardi nell'adempimento, segnalandoli, nei casi più gravi, all'Organo politico e all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso agli atti sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché il pieno rispetto dell'art.6 della legge n. 241/1990, in tema di conflitto di interessi.

## **Art. 30 – Piano per la prevenzione della corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**

1. Il Collegio definisce:

- a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b) procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

2. Il Collegio adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;

3. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al precedente comma 2, definisce le misure volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Regolamento, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti

dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

### **Art. 31 – Violazione degli obblighi di trasparenza**

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Regolamento, compresa la mancata predisposizione e pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, costituisce elemento di valutazione della responsabilità disciplinare, nonché eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine del Collegio.
2. Il soggetto responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

### **Art. 32 – Norme transitorie e finali**

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati indicati nel presente Regolamento decorre dalla data di approvazione del presente Regolamento